



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Roma 14 febbraio 2011

Prot. n. 19.11.000605

All.ti n. 3

Alle Imprese di assicurazione
che esercitano la r.c.auto con sede
legale in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E. che esercitano la r.c.auto
LORO SEDI

p.c.
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

All'ANIA
Associazione Nazionale
fra imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 Roma

Lettera circolare

Oggetto: Indagine statistica sull'assicurazione r.c.auto. Sistema *bonus malus*.

Come noto l'Autorità, nell'esercizio delle prerogative assegnate dal Codice delle Assicurazioni, in data 29 dicembre 2010, ha inviato una segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro dello Sviluppo Economico per sottoporre l'opportunità di alcuni interventi normativi nel settore della assicurazione della responsabilità civile auto, volti a ridurre i costi del sistema.

Nell'ambito delle proposte formulate è stata segnalata l'esigenza di una rivisitazione organica del sistema *bonus malus*, introdotto, come noto, in un contesto normativo ed economico non più attuale.

In proposito l'Autorità ha promosso la costituzione di un tavolo tecnico con l'ANIA al fine di elaborare una proposta di rivisitazione del sistema, anche sulla scorta di esperienze maturate all'estero, da sottoporre quindi alla valutazione dei diversi soggetti interessati.

lettera al mercato_bonus malus.doc

via del Quirinale, 21 • 00187 Roma • tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206 • www.isvap.it

Al fine di acquisire i necessari elementi informativi volti a valutare possibili ipotesi di modifica dei meccanismi di funzionamento del sistema, si chiede alle imprese in indirizzo di trasmettere le informazioni di cui ai prospetti 1 e 2 allegati alla presente lettera circolare, relative ai contratti sottoscritti in base a formule tariffarie di tipo *bonus malus* e miste (*bonus malus* con franchigia).

Le informazioni devono essere fornite separatamente per i settori tariffari "Autovetture", "Autotassametri", "Autobus", "Autocarri", "Motoveicoli", "Macchine operatrici" e "Macchine agricole"; nell'ambito di ciascun settore i dati dovranno essere forniti distintamente per ciascuno dei comparti definiti dall'impresa ai fini della determinazione delle tariffe.

In particolare, il prospetto 1 prevede la rappresentazione della distribuzione dei veicoli-anno relativi agli ultimi tre anni in base al numero di sinistri causati in ciascun anno.

Il prospetto 2 (tabelle 2a, 2b e 2c) riporta la distribuzione del portafoglio in vigore al 31 dicembre dell'anno 2010 e dei corrispondenti premi in base alle classi di conversione universale (CU), di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006; per ciascuna classe CU devono essere indicati i coefficienti medi di tariffa, applicati alla data del 31.12.10, relativi alla variabile *bonus malus* nonché alla eventuale variabile di personalizzazione, diversa dalla *bonus malus*, definita dall'impresa sulla base dell'informazione relativa alla sinistrosità pregressa. I dati sono ulteriormente differenziati in base al numero di sinistri causati nell'ultimo quinquennio.

Le imprese dovranno inviare i dati richiesti, entro il 14 marzo 2011, all'indirizzo di posta elettronica bonus.malus@isvap.it, utilizzando i file allegati (in formato *excel*).

Qualora non siano presenti in portafoglio contratti in base a formule di tipo *bonus malus* e miste (*bonus malus* con franchigia) per nessuno dei settori tariffari indicati, dovrà essere data idonea informativa a questa Autorità trasmettendo negli stessi termini, al medesimo indirizzo, una nota (in formato *pdf*) firmata da un responsabile dell'impresa.

Distinti saluti

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI 1 E 2

1. Istruzioni di carattere generale

Le informazioni relative ai prospetti 1 e 2 si riferiscono esclusivamente ai contratti sottoscritti in base a formule tariffarie di tipo *bonus malus* e miste (*bonus malus* con franchigia); esse devono essere fornite separatamente per i settori tariffari "Autovetture", "Autotassametri", "Autobus", "Autocarri", "Motoveicoli", "Macchine operatrici" e "Macchine agricole", ulteriormente ripartiti in base al criterio di classificazione adottato dall'impresa ai fini della determinazione delle tariffe (ad es. il settore "Autocarri" andrà ripartito tra "autocarri fino a 60 q.li", "autocarri oltre ai 60 q.li" e "Motocarri", il settore "Motoveicoli" tra "motocicli" e "ciclomotori", se la compagnia ha determinato distinte tariffe per i predetti sottosectori)

Per sinistri si intendono quelli che danno luogo all'applicazione del *malus* in base alle regole previste per la compilazione dell'attestato di rischio, di cui all'art.6 del Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell'8 febbraio 2008. In particolare per l'anno 2006 ed il 1° semestre del 2007 si tratta dei sinistri pagati o riservati; dal 2° semestre 2007 devono, in vece, essere considerati solo i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità principale e/o quelli con responsabilità paritaria che, unitamente ad eventuali sinistri precedenti, hanno dato luogo o darebbero luogo al raggiungimento di una percentuale di responsabilità "cumulata" almeno pari al 51%, ai sensi dell'art.6, comma 2, del Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006.

2. Prospetto 1

Deve essere riportato, separatamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, il numero totale dei veicoli/anno, differenziato in base al numero di sinistri causati in ciascun anno, nonché il numero totale dei sinistri causati in ciascun anno dai predetti veicoli/anno.

Il numero dei veicoli/anno deve essere determinato considerando, per ogni anno, il numero dei veicoli assicurati in proporzione al periodo di copertura di competenza dell'esercizio di riferimento (frazione annua dei veicoli sotto rischio nell'esercizio). Ad esempio per l'anno 2010 gli esposti al rischio devono riferirsi sia a polizze emesse nell'esercizio 2010 (numero ricompreso nella voce 992 del modulo 29B di vigilanza), sia a polizze emesse negli anni precedenti già a riserva premi al 31 dicembre 2009 (numero ricompreso nella voce 993 del modulo 29B di vigilanza). Per le polizze in coassicurazione il numero degli esposti al rischio deve essere indicato pro-quota/anno. I numeri totalizzati dei veicoli-anno sono arrotondati alla prima cifra decimale (per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,05, per difetto se è minore di 0,05).

Per sinistri si intendono quelli che hanno dato luogo all'applicazione del *malus* in ciascun anno o che vi darebbero luogo alla successiva scadenza anniversaria.

3. Prospetto 2

Le tabelle 2a, 2b e 2c devono essere compilate in base alla ripartizione in classi di conversione universale (CU), di cui all'art.6 del Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, così come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell'8 febbraio 2008.

Nella tabella 2a, devono essere riportati, per ciascuna classe CU, i coefficienti medi, ponderati con le polizze in vigore al 31.12.10, e gli scarti quadratici medi relativi alla variabile *bonus malus* adottata dalla compagnia nella/e tariffa/e in vigore al 31.12.10 ed alla eventuale variabile di personalizzazione, diversa dalla *bonus malus*, definita dall'impresa sulla base dell'informazione relativa alla sinistrosità pregressa.

In particolare, il coefficiente medio di *bonus malus* è calcolato come media dei coefficienti relativi alle classi di merito interne a cui appartengono le polizze attribuite a ciascuna classe CU.

Il coefficiente medio della variabile di personalizzazione "sinistrosità pregressa", ove utilizzata in tariffa, è calcolato come media ponderata dei coefficienti relativi alle classi della predetta variabile a cui appartengono le polizze attribuite a ciascuna classe CU.

Per premi di tariffa si intendono quelli relativi alle polizze in vigore al 31.12.10 e riferiti all'intera annualità, senza tener conto dell'eventuale frazionamento.

L'ammontare dei premi deve essere ripartito in base alla classe CU di appartenenza delle polizze. In relazione al numero delle polizze in vigore al 31.12.10 deve essere indicato anche il dettaglio delle polizze che hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge "Bersani" (L. 40/2007), nonché delle polizze derivanti da nuovi ingressi e di quelle, tra quest'ultime, che hanno usufruito delle medesime agevolazioni.

Nella tabella 2b le polizze in vigore al 31.12.10, distinte per classe CU, devono essere differenziate in base al numero di sinistri che hanno causato negli ultimi 5 anni. A tal fine devono essere conteggiati i sinistri, rilevati al 31.12.10, che hanno dato luogo all'applicazione del *malus* nell'ultimo quinquennio o che vi darebbero luogo alla successiva scadenza anniversaria.

Nella tabella 2c i premi di tariffa, distinti per classe CU della relativa polizza, devono essere differenziati in base al numero dei sinistri che hanno causato negli ultimi 5 anni, intendendo per sinistri i medesimi conteggiati per la compilazione della tabella 2b.

La ripartizione delle polizze e dei premi in base al numero di sinistri causati dalle relative polizze deve essere effettuata anche nel caso di parziale informazione sui sinistri dell'ultimo quinquennio (dato non disponibile "n.d." o veicolo non assicurato "n.a."); a titolo esemplificativo, la polizza che presenta l'informazione "n.d. - n.d. - n.d. - 0 - 1" riferita agli anni 2006-2010 deve essere conteggiata tra le polizze ed i relativi premi con 1 sinistro nel quinquennio. Soltanto nel caso di assenza totale del dato relativo ai sinistri del periodo 2006-2009 (ad esempio, "n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - 1"), le polizze/i premi devono essere riportati esclusivamente nella colonna "n.d.". Il caso di veicolo assicurato per la prima volta nel 2010 non rientra in quest'ultima fattispecie e deve quindi essere valorizzato in base al numero di sinistri causati nel 2010.